DISPOSIZIONI CONTRO LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI DI TIPO MAFIOSO, ANCHE STRANIERE

# Art. 10-quinquies

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persone, imprese o societa' sospese o decadute dalla iscrizione agli albi di appaltatori di opere o forniture pubbliche, o all'albo nazionale dei costruttori, o non iscrivibili agli stessi perche' e' intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli, e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Se il fatto e' commesso per colpa la pena e' della reclusione da tre mesi ad un anno.

Versione in vigore dal 13 ottobre 1982, non più in vigore dal 7 aprile 1990 · versione 2

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere |
| Estremi | Legge 31 maggio 1965, n. 575 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-contro-le-organizzazioni-criminali-di-tipo-mafioso-anche/art-10-quinquies/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it